

Assicurazione per la Responsabilità Civile Professionale e Spese di Progettazione

Documento informativo relativo al prodotto assicurativo

Compagnia: HDI Assicurazioni S.p.A.

Prodotto: Professionista HDI

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza assicura la Responsabilità Civile che deriva dall'esercizio di un'attività professionale.



Che cosa è assicurato?

✓ **Tipologia Professionista – A: Area Tecnica:** tiene indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte e lesioni personali e distruzione o danneggiamento a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'esercizio dell'attività professionale di progettista e/o direttore dei lavori, collaudatore indicata in polizza. L'assicurazione si estende alla conduzione dei locali adibiti all'attività, alle perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi nell'esercizio dell'attività professionale, alla responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso dei suoi dipendenti o collaboratori indicati. È prevista la copertura per attività di consulenze tecniche giudiziali, stragiudiziali, catastali, libero docente, titolare di cattedra universitaria.

Garanzie facoltative (a pagamento):

- ✓ RO - Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.);
- ✓ A - Postuma decennale;
- ✓ B - Danno alle opere;
- ✓ C - Errata interpretazione norme urbanistiche;
- ✓ D - Gravi difetti nelle opere;
- ✓ E - Responsabilità Civile derivante dal D. Lgs. n. 81 del 2008 (ex 494/96);
- ✓ F - Consulenza in materia di sicurezza sul lavoro derivante dal D. Lgs. n. 81 del 2008 (ex 626/94);
- ✓ G - Responsabilità Civile derivante dall'applicazione del D. Lgs. n. 196 del 2003;
- ✓ H - Proprietà dei locali;
- ✓ I - Danni alle colture, prodotti agricoli e animali;
- ✓ L - Retroattività a 5 anni.

✓ **Tipologia Professionista – B: Area Economica e Giuridica:** tiene indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge di perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, compresi i clienti, nell'esercizio dell'attività professionale assicurata (comprese sanzioni di natura fiscale, multe, ammende inflitte ai clienti dell'Assicurato per errori a lui imputabili). L'assicurazione si estende ai danni corporali o materiali involontariamente cagionati a terzi, compresi i clienti, in relazione alla conduzione dei locali adibiti all'attività dell'Assicurato e delle attrezzature ivi esistenti.

Garanzie facoltative (a pagamento):

- ✓ RO - Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.);
- ✓ A - Giudice Tributario;
- ✓ B - Funzioni CAAF;
- ✓ C - Proroga Ultrattività Decennale;
- ✓ D - Retroattività a 5 anni;
- ✓ E - Funzione di Sindaco;
- ✓ F - Funzioni pubbliche;
- ✓ G - Funzioni di arbitro;
- ✓ H - Proroga della copertura in caso di cessazione dell'attività;
- ✓ I - Responsabilità Civile ai sensi del D. Lgs. 196/2003
- ✓ L - Proprietà dei locali;
- ✓ M - Visto di conformità;
- ✓ N - Asseverazione studi settore;
- ✓ RP - Consulenza in materia di sicurezza sul lavoro derivante dall'applicazione del D. Lgs. 81/2008 (Ex legge N. 626 del 1994);
- ✓ DPO - Responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer).

Per entrambi i Settori è possibile assicurare singoli professionisti o studi associati. In quest'ultimo caso, per Assicurato si intendono lo Studio Professionale Associato o la Società fra Professionisti ove ammessa.



Che cosa non è assicurato?

L'Assicurazione non opera:

✗ se al tempo dell'esplicazione dell'attività professionale indicata in polizza, l'Assicurato non era iscritto all'albo professionale, ove previsto;

Non sono considerati terzi:

- ✗ le persone cui compete la qualifica di Assicurato;
- ✗ il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- ✗ i prestatori di lavoro dell'Assicurato che subiscano il danno in occasione di lavoro;

Inoltre, nel caso in cui l'Assicurato non sia una persona fisica, non sono considerati terzi:

- ✗ il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nel rapporto di cui al secondo del precedente punto elenco;
- ✗ le società e/o persone giuridiche in cui l'Assicurato sia legale rappresentante, consigliere di amministrazione, socio a responsabilità illimitata, amministratore unico o dipendente.

Per la tipologia RC Spese di Progettazione, la copertura non è efficace nei casi in cui:

- ✗ la Stazione appaltante non abbia verificato la rispondenza degli elaborati progettuali secondo quanto previsto dalla Legge quadro;
- ✗ la realizzazione dell'opera progettata non venga appaltata in conformità alle disposizioni previste dalla Legge quadro;
- ✗ i lavori progettati siano eseguiti: dal Contraente e/o dell'Assicurato, dal coniuge, dai genitori, dai figli, nonché da qualsiasi altro parente ed affine se con essi convivente o dalla Stazione appaltante, nonché da imprese da loro controllate, controllanti o collegate, o di cui essi o i loro amministratori o legali rappresentanti siano soci a responsabilità illimitata, amministratori o dipendenti;
- ✗ da soggetti di cui l'Assicurato si sia avvalso per la realizzazione dell'incarico di progettazione.

Per ulteriori informazioni sui rischi esclusi si rimanda al DIP Aggiuntivo.



Ci sono limiti di copertura?

Per ciascuna garanzia, incluse quelle facoltative:

! l'indennizzo può essere corrisposto con limiti inferiori alle somme assicurate o ai massimali indicati sulla scheda di polizza e relativi allegati;

! possono essere applicati scoperti (espressi in percentuale) e franchigie (esprese in percentuale o in valore assoluto) indicati nelle Condizioni di Assicurazione e/o sulla scheda di polizza e relativi allegati che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell'indennizzo. Sono altresì presenti esclusioni per effetto delle quali la copertura non è operante e la Società non è obbligata a rispondere del danno.

! Specificatamente per l'Amministratore di Condominio, l'Assicurazione non vale per chi amministra immobili non in condominio.

Inoltre, l'assicurazione non copre i danni per le Perdite Patrimoniali conseguenti a: omissioni nella stipulazione o modifica di assicurazioni private o ritardi nel pagamento dei relativi premi; interruzioni, sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi; attività svolta dall'Assicurato nell'ambito di incarichi di consigliere di amministrazione; smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, preziosi o titoli al portatore, nonché quelle derivanti da furto, rapina o incendio; mancato rispetto di vincoli urbanistici, di regolamenti edilizi locali e di altri vincoli imposti dalla Pubblica Autorità; responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e

✓ **Tipologia RC Spese di progettazione:** tiene indenne l'Assicurato di quanti questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento danni (capitale, interessi e spese), esclusivamente per nuove spese di progettazione dell'opera o di parte di essa o maggiori costi resesi necessarie in corso di esecuzione dell'opera o della parte di opera progettata, sofferti dalle Stazioni appaltanti dei lavori in conseguenza di errori od omissioni non intenzionali imputabili a colpa professionale dell'Assicurato e/o dei professionisti della cui opera egli si avvale. Per ulteriori informazioni si rimanda al DIP Aggiuntivo.

non derivatigli dalla legge; !malfunzionamenti del sistema informativo o di qualsiasi componente elettronico, firmware, software o hardware, relativi alla gestione delle date; !inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, interruzioni o impoverimento di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni di falde acquifere, giacimenti minerali o altri beni sotterranei suscettibili di sfruttamento inclusi i danni che possono causare, così come i danni causati dallo sviluppo di energia nucleare o radioattività; !responsabilità civile derivanti all'Assicurato ai sensi del Decreto Legislativo n. 81 del 2008 (ex Decreto legislativo n. 626 del 1994), del Decreto Legislativo n. 196 del 2003 (ex Legge n. 675 del 1996) e dal Decreto Legislativo n. 163 del 2006 (ex Legge n. 109 del 1994) e successive modifiche; !dolo dell'Assicurato.

Sono inoltre esclusi i: !danni da responsabilità derivante direttamente o indirettamente dall'uso di nanotecnologie nei settori automobilistico, delle vernici e tessile; !danni da Responsabilità civile per progettazione/direzione lavori di impianti industriali e collaudo negli stabilimenti; !danni da lavori non coperti se eccedono le competenze professionali previste da leggi o regolamenti; !danni causati da impresa dell'Assicurato o suoi soci/amministratori/dipendenti con responsabilità illimitata; !danni causati da lavori già iniziati prima della stipula della polizza; !danni a macchinari, attrezzature, materiali o cose in custodia dell'Assicurato; !danni derivanti da furto o incendio di cose dell'Assicurato o in suo possesso; !danni da circolazione di veicoli, natanti o aeromobili (inclusi droni sopra i 250g) su strade o aree equiparate; !danni causati da maremoti, terremoti o eventi sismici; !danni derivanti da rischio informatico (cyber risk), come distruzione di dati, virus o malware.

Per la sezione **Tipologia "Professionista": B – Area economica e giuridica** l'assicurazione non vale per le perdite patrimoniali: ! derivanti dalla sottoscrizione di relazioni di certificazione dei bilanci delle Società per azioni quotate in borsa (D.P.R. 31.03.1975 n. 136); ! conseguenti l'attività svolta in proprio da collaboratori e sostituti dell'Assicurato; ! che sono causa del provvedimento di sospensione dall'Albo Professionale comminato da parte degli Organi Competenti. Per ulteriori informazioni vedere il DIP Aggiuntivo.



Dove vale la copertura?

✓ L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento originate da comportamenti colposi posti in essere nel territorio di tutti i Paesi Europei.



Che obblighi ho?

Quando si sottoscrive il contratto, si ha il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare comunicando l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio e comunicando altresì, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano una variazione del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la cessazione della polizza nonché la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo. In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso alla Compagnia nei termini e con le modalità previste contrattualmente e fare quanto gli è possibile per contenere o diminuire il danno.



Quando e come devo pagare?

Il premio deve essere pagato al rilascio della polizza. Di norma, la rata successiva di premio viene corrisposta ad ogni scadenza annuale, ma il premio annuo può essere frazionato in rate semestrali con applicazione degli interessi di frazionamento in misura del 3% rispetto al premio annuo previsto dalla tariffa, ed in tale caso le rate vanno pagate alle scadenze stabilite. Per la tipologia RC Spese di Progettazione è ammesso unicamente il frazionamento unico anticipato. È prevista la regolazione del premio. Per la tipologia "Professionista", il premio viene conteggiato sulla base della fascia di fatturato in cui rientra il nuovo fatturato dichiarato dal Contraente, riferito all'ultima chiusura di esercizio precedente la scadenza annuale di polizza. Per la tipologia "RC Spese di Progettazione", il premio viene conteggiato sulla base del Valore dell'Opera definitivo dichiarato dal Contraente.

Il premio può essere pagato tramite assegno bancario o circolare, bonifico e altri sistemi di pagamento elettronico, anche on line, senza oneri a carico del Contraente, oppure con denaro contante nei limiti previsti dalla legge. Il premio è comprensivo di imposte secondo le aliquote in vigore alla data di emissione della polizza. In caso di contratti stipulati a distanza le modalità di pagamento del premio possono essere soggette ad alcune limitazioni.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura comincia alle ore 24 del giorno indicato sulla scheda di polizza, a condizione che sia stato pagato il premio. In caso contrario la copertura comincia alle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga il premio o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento e fino alle successive scadenze. La copertura termina alle ore 24 del giorno indicato sulla scheda di polizza. Non è prevista la possibilità di sospendere la copertura assicurativa.



Come posso disdire la polizza?

Alla scadenza contrattuale: salvo diversa pattuizione tra le Parti e salvo che non sia diversamente indicato sulla scheda di polizza, è stipulata con tacito rinnovo. In questo caso, in mancanza di disdetta inviata da una delle Parti mediante lettera raccomandata o Posta Elettronica Certificata (PEC) almeno 30 giorni prima della scadenza indicata nella scheda di polizza, l'assicurazione è prorogata per un anno e così successivamente. Se il contratto è stipulato senza tacito rinnovo, la polizza cessa alla scadenza contrattuale senza necessità di disdetta. Per la tipologia RC Spese la polizza il contratto è stipulato sempre senza tacito rinnovo.

In caso di sinistro: dopo ogni Sinistro regolarmente denunciato a termini di polizza e fino al 60° giorno dalla data dell'atto di pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società ha diritto di recedere dall'Assicurazione con preavviso di 30 giorni secondo le modalità sopra indicate. Per la tipologia RC Spese di Progettazione non è prevista la disdetta in caso di Sinistro.

In caso di ripensamento (per Polizze concluse a distanza): il Contraente ha facoltà di esercitare il diritto di recesso nei 14 giorni successivi alla data di conclusione della Polizza oppure, se successiva, dalla data di ricezione delle condizioni di assicurazione e delle informazioni precontrattuali. Il diritto di recesso non può essere esercitato se, entro tale periodo, si è verificato un sinistro per le polizze obbligatorie o è stata richiesta la liquidazione del sinistro negli altri casi.